

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CDN **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 31 gennaio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(106) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CRISTIAN BERTANI (calciatore tesserato con la Soc. US Sampdoria Spa fino al 27.7.2012, attualmente svincolato) (nota n. 1986/176pf12-13/AM/ma del 10.10.2012).

Con provvedimento del 10 ottobre 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Signor Cristian Bertani, calciatore tesserato con la Società UC Sampdoria SpA fino al 27.07.2012 e tesserato presso la FIGC ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento FIFA del 7 giugno 2010, sullo status e sul trasferimento dei calciatori professionisti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 5, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, mediante dichiarazioni rilasciate e pubblicate su un organo di stampa, giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito della FIGC, per aver ingiuriato il Procuratore Federale e per aver adombrato dubbi sull'imparzialità di quest'ultimo e dei componenti gli Organi della Giustizia Sportiva.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Cristian Bertani, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Cristian Bertani, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S.

[“pena base per il Sig. Cristian Bertani, sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a giorni 30 (trenta) di squalifica];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di giorni 30 (trenta) di squalifica al Sig. Cristian Bertani.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

(108) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BERNARDINI (Presidente della Soc. ACD Guidonia Montecelio), LUIGI PINNA E FAUSTO SALFA (non tesserati), COSTANTINO CECCONI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ACD Villanova Calcio, attualmente tesserato per la Soc. ACD Guidonia Montecelio), LUCA DI SANDRO, ANDREA POMPILIO, ALESSIO GIULIANO E DOMENICO NISI (all’epoca dei fatti tesserati per la Soc. ACD Villanova Calcio, attualmente svincolati), SIMONE MELONI all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ACD Villanova Calcio, attualmente tesserato in prestito per la Soc. ASD Nuova Pol. Sanpolesse 1961), ALESSANDRO MANCINI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Villanova Calcio, attualmente tesserato per la Soc. ASD 1952 Villalba) ALTEMIZIO MASSIMO ARMENI (Presidente della Soc. ASD Villanova Calcio) E DELLE SOCIETA’ ACD GUIDONIA MONTECELIO E ASD VILLANOVA CALCIO (nota n. 1953/1752pf09-10/SP/blp del 9.10.2012).

Il Presidente della Società ASD Villanova Calcio con un esposto del 9 giugno 2010 portava a conoscenza della Presidenza del Comitato Regionale Lazio che la Società ACD Guidonia Montecelio aveva organizzato un raduno di giovani calciatori, al quale avevano partecipato, senza autorizzazione alcuna, sei calciatori tesserati per la Società esponente, tutti nati nel 1993, di nome Cecconi Costantino, Di Sandro Luca, Mancini Alessandro, Meloni Simone, Nisi Domenico e Pompilio Andrea.

Con siffatto esposto, nel mentre si declinava qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali incidenti o danni a carico dei predetti calciatori, si affermava che a siffatto raduno erano presenti un gruppo di dirigenti della Società ACD Guidonia Montecelio, tra cui certo Sig. Pinna, nonché un dirigente della stessa Società ASD Villanova Calcio.

La Presidenza del Comitato Regionale Lazio in data 10 giugno 2010 trasmetteva l’esposto di cui sopra alla Procura Federale, la quale, aperto il procedimento ed esperite le necessarie indagini, accertava:

1°) che in data 9 giugno 2010 si era effettivamente tenuto il raduno di giovani calciatori organizzato dalla Società ACD Guidonia Montecelio, al quale, in assenza del necessario nulla osta della Società di appartenenza, avevano preso parte i calciatori sopra menzionati, tutti tesserati per la Società ASD Villanova Calcio, ad eccezione del Nisi che in quel momento risultava libero da vincolo;

2°) che i giovani calciatori, affinché partecipassero al raduno, erano stati contattati dal Sig. Luigi Pinna, che risultava ricoprire il ruolo di responsabile del Settore giovanile della Società ACD Guidonia Montecelio classi Giovanissimi ed Allievi, incarico che egli, peraltro, aveva svolto fino alla stagione precedente in favore della stessa Società ASD Villanova Calcio;

3°) che il raduno di che trattasi non era stato autorizzato dal competente Comitato Regionale Lazio, sicché risultavano violati l’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e l’art. 3.6 del C.U. n. 1 Stagione 2009/2010 di detto Settore.

Veniva altresì accertato:

4°) che il raduno si era svolto tutti i mercoledì del mese di giugno 2010;

5°) che dei sette calciatori tesserati per la Società ASD Villanova Calcio, solo uno (Alessio Giuliano) era munito della autorizzazione della propria Società di appartenenza e non tutti gli altri (Cecconi, Meloni, Mancini, Di Sandro, Pompilio e Nisi);

6°) che al raduno del 9 giugno 2010 era stato presente il dirigente della Società Villanova Calcio Sig. Maurizio Pocognoni, il quale riferiva la presenza del Sig. Luigi Pinna come persona operante nell’ambito della Società ACD Guidonia Montecelio;

7°) che i giovani calciatori Cecconi, Meloni, Mancini, Di Sandro e Pompilio avevano ammesso la loro partecipazione al raduno senza l'autorizzazione della Società ed avevano indicato nel Sig. Luigi Pinna la persona che li aveva contattati affinché partecipassero;

8°) che il Sig. Paolo Zucconelli, collaboratore non tesserato della Società ACD Guidonia Montecelio, confermava il ruolo svolto dal Sig. Luigi Pinna nella organizzazione della predetta Società;

9°) che i Sigg.ri Giuseppe Bernardini, Luigi Pinna e Fausto Salva, rispettivamente Presidente il primo e collaboratori non tesserati gli altri della Società ACD Guidonia Montecelio, per quanto convocati dall'Organo inquirente, non si erano presentati per essere sentiti senza addurre giustificazione alcuna.

All'esito di queste risultanze istruttorie, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Lazio il Sig. Giuseppe Bernardini, Presidente della Società ACD Guidonia Montecelio, i Sigg.ri Luigi Pinna e Fausto Salva, i calciatori Costantino Cecconi, Simone Meloni, Alessandro Mancini, Luca Di Sandro, Andrea Pompilio e Domenico Nisi, il Sig. Altemizio Massimo Armeni, Presidente della Società ASD Villanova Calcio, il calciatore Alessio Giuliano, le Società ACD Guidonia Montecelio ed ASD Villanova Calcio, ai quali contestava per tutti la violazione degli art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e 3.6 del C.U. n. 1 del 2009 dello stesso Settore; al Bernardini, al Pinna ed al Salva la violazione ai primi due anche dell'art. 1 commi 1 e 3 CGS ed al terzo solo di tale articolo, per non essersi presentati all'audizione fissata dalla stessa Procura Federale, sebbene fossero stati regolarmente convocati; alle Società ACD Guidonia Montecelio e ASD Villanova Calcio la sussistenza di entrambe le responsabilità, soggettiva ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 13 giugno 2012 e pubblicata sul C.U. n. 252 del 14 giugno 2012, rilevato che la Società ACD Guidonia Montecelio all'epoca dei fatti partecipava al Campionato Nazionale Dilettanti, dichiarava la propria incompetenza e la competenza a decidere di questa Commissione Disciplinare Nazionale, alla quale gli atti del procedimento andavano rimessi.

La Procura Federale ottemperava alla decisione e in data 9 ottobre 2012 riproponeva il deferimento innanzi questa Commissione.

Resiste al deferimento il solo Sig. Fausto Salva a mezzo di memoria redatta dai suoi difensori di fiducia, il quale deduce che la propria mancata comparizione dinanzi l'Organo inquirente era dipesa dal fatto che l'ufficio di segreteria della Società ACD Guidonia Montecelio non gli aveva consegnato la lettera di convocazione della Procura Federale che gli era stata indirizzata presso la sede sociale, sicchè egli era rimasto del tutto ignaro di detta convocazione. Deposita una dichiarazione del Presidente della Società ACD Guidonia Montecelio, che conferma la circostanza e che esonera il ricorrente da ogni responsabilità. Conclude per il proscioglimento, ovvero, in subordine e per la contraria ipotesi, la sanzione minima ritenuta di giustizia.

Alla riunione odierna fissata per il dibattimento è comparsa la Procura Federale, la quale, riepilogate le ragioni delle incolpazioni, ha chiesto applicarsi le sanzioni trascritte a verbale della riunione; è comparso altresì il Sig. Fausto Salva, assistito dal proprio legale, il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni della memoria; ed è infine comparso il calciatore Simone Meloni, il quale ha dichiarato di aver partecipato al raduno senza sapere che non era stato autorizzato, né che ci fosse necessità dell'autorizzazione; ha aggiunto che era stato contattato dal Sig. Luigi Pinna.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre premettere che in forza dell'art. 3.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2009/2010 della FIGC Settore Giovanile Scolastico, recante norme sui "Raduni per giovani calciatori", le società affiliate ed operanti nel Settore possono organizzare raduni selettivi

(cosiddetti "provini") previa autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico.

Detta autorizzazione deve essere richiesta dalla società organizzatrice del raduno attraverso una relazione scritta da consegnarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione e, ove concessa, deve essere comunicata dai Comitati Regionali che l'hanno data al Settore Giovanile e Scolastico almeno cinque giorni prima di tale inizio.

Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Settore, siffatta normativa deve essere rispettata dalle Società affiliate.

E' indubbio, perché provato e comunque non smentito dalle persone coinvolte, che il raduno di cui trattasi si è svolto, nei tempi e nei modi accertati, senza alcuna autorizzazione.

La violazione della normativa vigente in materia va addebitata ad entrambi le Società coinvolte, essendo stata la Società ACD Guidonia Montecelio ad organizzare il raduno ed essendo stata ad esso presente la Società ASD Villanova Calcio con il dirigente Sig. Maurizio Pocognoni e con il proprio calciatore Alessio Giuliano, munito del nulla osta per partecipare.

Contribuisce a rafforzare il convincimento della concorsuale responsabilità delle due Società la circostanza che l'esposto del Presidente della Società ASD Villanova Calcio, sopra richiamato, si era limitato a denunciare la presenza al raduno di propri calciatori sprovvisti del nulla osta e non che il raduno non fosse stato autorizzato, nonché l'ulteriore circostanza che alcuni giovani calciatori tesserati per la Società ASD Villanova Calcio, partecipanti al raduno, siano stati poi tesserati dalla Società ACD Guidonia Montecelio, si da confermare l'intesa sostanzialmente esistente tra le due Società.

Alla comune consapevolezza della irregolare tenuta del raduno conseguono le sanzioni a carico dei Sigg.ri Giuseppe Bernardini ed Altemizio Massimo Armeni, rispettivamente Presidenti il primo della Società ACD Guidonia Montecelio ed il secondo della Società ASD Villanova Calcio, da comminarsi per i capi d'incolpazione loro ascritti dalla Procura Federale nella inibizione di mesi sei per il Bernardini, sanzione aggravata dalla mancata comparizione dello stesso dinnanzi l'Organo inquirente, e di mesi quattro per l'Armeni.

Vanno altresì sanzionati i giovani calciatori Costantino Cecconi, Simone Meloni, Alessandro Mancini, Luca Di Sandro ed Andrea Pompilio, stante l'oggettiva circostanza della loro partecipazione al raduno senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, da quantificarsi equitativamente nella squalifica per due gare ufficiali a carico di ciascuno.

Vanno sanzionati anche i calciatori Alessio Giuliano e Domenico Nisi, con la squalifica per una gara ufficiale ciascuno, in misura inferiore alla sanzione comminata agli altri calciatori, il primo perché a differenza dei suoi compagni di squadra era stato munito di regolare nulla osta della società di appartenenza, il secondo perché, così come era stato accertato dall'Organo inquirente in sede d'indagini, al momento del raduno era risultato libero da vincolo di tesseramento, solo successivamente contratto.

Va sanzionato il Sig. Luigi Pinna con l'inibizione di mesi sei, essendo stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio che fu il Pinna a contattare i calciatori deferiti affinché partecipassero al raduno non autorizzato, pena aggravata dal fatto che egli non si presentò senza alcuna giustificazione alla convocazione della Procura Federale.

Va altresì sanzionato con la inibizione di mesi uno il Sig. Fausto Salfa per non aver risposto alla stessa convocazione della Procura Federale, valendo le ragioni dal medesimo addotte come attenuanti e non come esimenti, atteso che con la comune diligenza avrebbe potuto considerare l'eventualità di una siffatta convocazione, che aveva già interessato o stava per interessare tutte le altre persone coinvolte nel procedimento.

Aggiungasi che le comunicazioni del deferimento e della fissazione della presente riunione erano state inviate al Salfa allo stesso indirizzo della lettera di convocazione a comparire

innanzi alla Procura Federale e che i suddetti atti sono stati regolarmente ricevuti dall'incolpato tant'è che egli è comparso e si è difeso, ad ulteriore conferma che la dedotta mancata conoscenza della prima convocazione era dipesa da colpa dello stesso Salfa.

A dette sanzioni conseguono quelle delle Società ACD Guidonia Montecelio e ASD Villanova Calcio, che, per responsabilità soggettiva ed oggettiva, vanno punite con l'ammenda di € 2.000,00 per la Società ACD Guidonia Montecelio e di € 1.000,00 per la Società ASD Villanova Calcio.

P.Q.M.

accoglie i deferimento e, per l'effetto, infligge:

al Sig. Giuseppe Bernardini, nella qualità di Presidente della Società ACD Guidonia Montecelio, l'inibizione di mesi 6 (sei); al Sig. Altemizio Massimo Armeni, nella qualità di Presidente della Società ASD Villanova Calcio, l'inibizione di mesi 4 (quattro); ai calciatori Costantino Cecconi, Simone Meloni, Alessandro Mancini, Luca Di Sandro ed Andrea Pompilio la squalifica di 2 (due) gare ufficiali ciascuno; ai calciatori Alessio Giuliano e Domenico Nisi la squalifica di 1 (una) gara ufficiale per ciascuno; al sig. Luigi Pinna l'inibizione di mesi 6 (sei); al Sig. Fausto Salfa l'inibizione di mesi 1 (uno); alla Società ACD Guidonia Montecelio l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00); alla Società ASD Villanova Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(199) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA LA STARZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD RM Latina Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD RM LATINA CALCIO A 5 (nota n. 4051/503pf12-13/MS/vdb dell'11.1.2013).

Il deferimento

Con provvedimento dell'11 gennaio 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Signor Gianluca La Starza, Presidente e legale rappresentante della Società ASD RM Latina Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 5, commi 1 e 5 del C.G.S., per aver espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, giudizi e rilievi lesivi dell'arbitro della gara Loreto Aprutino – Latina Calcio a 5 del 19.12.2012, valevole per il Campionato Serie A2, girone B, della Divisione Nazionale Calcio a 5, nonché della reputazione e della credibilità di una struttura federale quale deve essere considerata l'A.I.A.

2) La Società ASD RM Latina Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 5 comma 2, del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società ASD RM Latina Calcio a 5, non presentava alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione per il Sig. Gianluca La Starza ed € 1.000,00 di ammenda per la Società ASD RM Latina Calcio a 5. Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento dell'11 gennaio 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Gianluca La Starza e la Società ASD RM Latina Calcio a 5, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del CGS, e, in particolare, sulla violazione dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 5, commi 1 e 5 del CGS, per aver il Sig. La Starza espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, giudizi e rilievi lesivi dell'arbitro della gara Loreto Aprutino–Latina Calcio a 5 del 19.12.2012, valevole per il Campionato Serie A2, girone B, della Divisione Nazionale Calcio a 5, nonché della reputazione e della credibilità dell'AIA I fatti ascritti ai deferiti sono comprovati dal fatto che le dichiarazioni del Signor Gianluca La Starza sono state pubblicate sul sito internet della società deferita www.latinacalcioa5.it.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Gianluca La Starza, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD RM Latina Calcio a 5, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 5 comma 2 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Gianluca La Starza, suo Presidente e Legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Gianluca La Starza l'inibizione per mesi 2 (due); nei confronti della Società ASD RM Latina Calcio a 5 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(194) – APPELLO DEL SIG. ADRIANO SPADA CHIODO (Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Casarano) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI DUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 46 del 14.12.2012).

La Procura Federale in data 8 ottobre 2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia il Sig. Spada Chiodo Adriano, arbitro effettivo della Sezione AIA di Casarano, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 commi 1 e 3 lettera A del Regolamento AIA, per aver riportato nel supplemento al rapporto della gara ASD Soccer Dream Parabita–ASD Matino, Campionato Allievi Provinciali, disputata il 17 marzo 2012, accadimenti almeno in parte divergenti rispetto ai fatti realmente avvenuti, venendo così meno ai principi di lealtà sportiva, trasparenza, correttezza e probità, nonché all'obbligo di fedele refertazione.

Come poteva leggersi nella premessa del Rapporto di indagine della stessa Procura, l'intervento dell'Organo inquirente prendeva spunto da una nota dell'8 giugno 2012 della Procura Arbitrale, con la quale veniva trasmessa una segnalazione della FIGC Segreteria Federale del precedente 29 maggio 2012 afferente la mancata autorizzazione al Sig. Gravinese Antonio, Presidente della Società ASD Matino, di adire le vie legali nei confronti del tesserato AIA Sig. Spada Antonio Chiodo, che nel referto della gara sopra detta aveva riferito di essere stato colpito con uno schiaffo in faccia dal Presidente del Matino e di aver riportato una lieve tumefazione con eritema della regione mentoniera, refertata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallipoli.

Il Gravinese aveva contestato la veridicità del referto, per cui inoltrava ai sensi dell'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale la richiesta di concessione di autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti dello Spada; l'autorizzazione non era concessa per difetto delle gravi ragioni di opportunità.

L'adita Commissione Territoriale, con decisione assunta il 14 dicembre 2012 e pubblicata sul C.U. n. 46, accoglieva il deferimento ed infliggeva al Sig. Adriano Spada Chiodo due mesi di sospensione.

Motivava il primo Giudice che lo Spada aveva dichiarato nel referto di gara che il Presidente della ASD Matino Sig. Gravinese Antonio lo colpiva con violenza con uno schiaffo a mano aperta in pieno viso, lasciandolo momentaneamente stordito, mentre egli successivamente aveva riferito che la detta condotta si era limitata al semplice tentativo, confermando siffatta versione nel secondo interrogatorio assunto dalla Procura Federale. L'infedele maliziosa refertazione, aggiungeva la Commissione, aveva condizionato la decisione del Giudice sportivo, che aveva inibito il Gravinese sino a tutto il 22 marzo 2015, avendo avuto davanti a sé la rappresentazione di una condotta violenta che era diversa da quella realmente posta in essere dall'agente.

Avverso questa decisione ricorre con memoria il Sig. Adriano Spada Chiodo, il quale eccepisce in via preliminare l'incompetenza della Commissione Disciplinare Territoriale e la competenza degli Organi di giustizia dell'AIA; in via subordinata e nel merito, l'infondatezza del deferimento, in entrambi le ipotesi, con conseguente revoca della decisione; in via ancor più subordinata ed in caso di conferma, la riduzione della sanzione, da ricondursi entro limiti di minore entità.

Alla riunione odierna è comparso il ricorrente assistito dal proprio difensore di fiducia, il quale ha richiamato i fatti, illustrato le proprie ragioni difensive, insistito nell'accoglimento delle suddette richieste. È altresì comparsa la Procura Federale, che, richiamati i termini del deferimento, ha chiesto l'integrale conferma della Decisione.

Questa Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.

La rettifica apportata dall'arbitro al referto di gara nel corso della sua audizione innanzi l'Organo Inquirente (*"al termine dell'incontro in questione un soggetto non in distinta, identificato dai Carabinieri nel sig. Antonio Gravinese, dopo aver fatto ingresso indebitamente nel recinto di giuoco, si avvicinava a passo svelto alla sua persona offendendola (omissis), quindi con la mano sinistra aperta tentava di colpirla con forza sulla guancia destra, non riuscendo però nel suo intento perché scansava il colpo, ma venendo comunque attinto nella zona del mento con le dita (...). Dopo il colpo non era rimasto momentaneamente stordito, così come riportato nel referto di gara, bensì aveva percepito una leggera sensazione dolorifica localizzata, che lo aveva turbato, tanto da dover ripiegare di corsa nello spogliatoio"*: pag. 14 Rapporto d'indagine 10 settembre 2012 della Procura Federale) deve essere ricondotta nell'ambito dell'episodio di più ampia portata, che l'arbitro aveva dettagliatamente descritto in detto referto.

"Al termine della gara – vi si legge – mentre mi avviavo negli spogliatoi, notavo che il sig. (...) della forza pubblica sostitutiva apriva un cancelletto del recinto per far entrare una persona estranea, dopo che gli aveva esibito un tesserino. Questa persona estranea si dirigeva a passo svelto verso di me, invano trattenuto dalla forza pubblica sostitutiva. Arrivato davanti alla mia persona mi colpiva con violenza con uno schiaffo a mano aperta in pieno viso, lasciandomi momentaneamente stordito. Al contempo mi gridava: arbitro lei è un (omissis) soffre di protagonismo, già all'andata abbiamo perso a causa della sua incompetenza (omissis). Resosi conto della gravità della situazione, la forza pubblica sostitutiva (...) riusciva a stento a bloccare l'estraneo aiutato dai dirigenti del Parabita prontamente accorsi. Facendomi largo fra i calciatori che rientravano negli spogliatoi, prima di raggiungere il mio spogliatoio, non potendo raggiungermi fisicamente per colpirmi, l'assistente del Matino, sig. (...), lanciava la bandierina che mi sfiorava (...). Mentre cercavo di aprire lo spogliatoio, avvicinatisi ormai a pochi metri pericolosamente dalla mia persona e, trattenuti a fatica dai dirigenti del Parabita, sia la persona estranea che l'assistente del Matino mi minacciavano dicendo se vieni a Matino ti spariamo ed anche ti tagliamo la testa. Rientrato nello spogliatoio chiamavo prontamente il 112 in quanto sentivo delle urla concitate sia nell'atrio degli spogliatoi che all'esterno oltre a ripetuti colpi alla porta del mio spogliatoio. Poco dopo, già avvisati, si presentavano nel mio spogliatoio

due carabinieri, di cui uno rimaneva davanti alla porta, mentre l'altro, dopo aver avuto assicurazioni sul mio stato fisico, mi chiedeva delucidazioni su quanto fosse avvenuto al termine della gara. In seguito all'uscita dallo spogliatoio, io mi trovavo davanti alla persona estranea che in precedenza mi aveva colpito, indicandolo al carabiniere in modo che potesse prendere le sue generalità, in quanto nel momento concitato dell'aggressione, avevo sentito che era il presidente del Matino. Sentendo ciò quel signore mi avvicinava affrontandomi viso a viso gridandomi io sono un maresciallo della tributaria di Lecce... chi sei tu per avanzare tale richiesta...impara il regolamento. Interveneva prontamente il carabiniere per poi allontanarsi con la persona estranea, mentre l'altro mi assicurava che mi avrebbe fornito il nominativo. Così infatti avveniva (la persona estranea che mi aveva colpito si chiama Antonio Gravinese e risulta essere il presidente del Matino) e quindi potevo abbandonare il campo senza ulteriori conseguenze insieme ai due carabinieri che mi hanno accompagnato alla mia autovettura, scortandomi fino all'ingresso (...). Di seguito mi recavo al pronto soccorso di Gallipoli e dopo un accertamento venivo dimesso”.

Al Pronto Soccorso dell'Ospedale, l'arbitro veniva refertato con una diagnosi di “lieve tumefazione con eritema regione mentoria” ed uno “stato ansioso reattivo” con “evidente stato di agitazione”, prognosi giorni 7, “si consiglia riposo, ansiolitici al bisogno”.

In questo particolare contesto, sostanzialmente accertato nel corso delle indagini e non oggetto di censura, la rettifica di cui si è detto non ha apportato rilevanti mutamenti alla realtà dei fatti, in quanto è indubbio che il Gravinese aveva raggiunto l'arbitro nella zona del mento con le dita, sì da provocargli la lieve tumefazione con eritema del mento accertata dall'ospedale, che aveva ingenerato in lui per l'insieme dei comportamenti (ingiurie, minacce e quanto di altro) quell'evidente stato di agitazione, che aveva indotto l'arbitro, nell'immediato referto successivo alla gara, a non avere una visione lucida del colpo che il Gravinese gli aveva inferto e che comunque c'era stato.

Conforta siffatto convincimento la duplice circostanza evidenziata nel Rapporto d'indagine della Procura Federale che dalle indagini stesse non erano emersi elementi nuovi tali da permettere una ricostruzione certa dei fatti rispetto a quella del referto arbitrale e che le argomentazioni addotte a sua difesa dal Gravinese erano apparse abbastanza generiche e poco convincenti, tanto che non potevano condurre a dichiararne con certezza la sua estraneità al fatto contestatogli e quindi sufficienti a contrastare quanto riportato dall'arbitro nella sua relazione.

Non essendo pertanto ravvisabili nella refertazione dell'arbitro, complessivamente considerata, quegli elementi maliziosi che la Commissione Territoriale ha inteso riscontrare ed essendo altresì pacifico che il Gravinese aveva tenuto nei confronti dello Spada un comportamento violento, l'impugnata decisione va revocata in accoglimento del ricorso con conseguente proscioglimento dell'incolpato.

Siffatta revoca, che si adotta per motivi di merito, assorbe l'eccezione di parte ricorrente di difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia federale a favore di quelli esistenti presso l'AIA.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, revoca la decisione impugnata, proscioglie dalle incolpazioni il Sig. Adriano Spada Chiodo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 31 gennaio 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

